



Università degli Studi del Molise
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione
Dipartimento di Bioscienze e Territorio

Corso di Laurea Magistrale
in
Archeologia, Beni Culturali e Turismo

Regolamento sulle modalità di svolgimento della prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale

Art. 1

Contenuto e obiettivi della prova finale

1. La Laurea Magistrale si consegue mediante il superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal Regolamento Didattico del Corso di Studio (CdS), nel rispetto dei principi generali dettati dai Regolamenti di Ateneo sulla materia.
2. La prova finale (o tesi) per il conseguimento della Laurea Magistrale costituisce parte integrante e fondamentale del percorso formativo, rappresentando il principale momento applicativo e di verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite dallo studente nel corso degli studi. Essa consiste nella predisposizione e presentazione, dinanzi ad una Commissione, di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore e l'ausilio di un correlatore.
3. La prova finale ha l'obiettivo di verificare che il candidato abbia acquisito le seguenti conoscenze e capacità:
 - conoscenza avanzata su specifici ambiti tematici pertinenti al proprio percorso di studi, che gli consenta di elaborare con autonomia di giudizio idee originali, mediante una comprensione sistematica e criticamente consapevole della letteratura rilevante di riferimento;
 - capacità di applicare le conoscenze acquisite e di risolvere problemi su tematiche innovative, anche in un contesto interdisciplinare;
 - capacità di esporre con chiarezza e di argomentare correttamente in forma scritta e orale.

Art. 2

Relatore e assegnazione dell'argomento della prova finale

1. Relatore della prova finale può essere qualsiasi docente titolare di insegnamento o ricercatore del Dipartimento cui afferisce il CdS. Relatore di tesi può essere anche un docente di altro Dipartimento, con il quale lo studente abbia sostenuto almeno un esame relativo al settore scientifico-disciplinare cui appartiene la materia oggetto della prova finale.
2. Il compito di correlatore può essere attribuito a qualsiasi docente titolare di insegnamento o ricercatore dell'Ateneo ed eventualmente anche a esperti esterni, in qualità di cultori della materia,

subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di prova finale.

3. L'assegnazione degli argomenti della prova finale avviene sulla base della seguente procedura:

- lo studente, all'approssimarsi della conclusione degli studi e, comunque, almeno sei mesi prima della data prevista per la prova finale, presenta domanda di assegnazione della tesi di laurea in una delle materie di cui ha superato l'esame.

Lo studente può presentare un proprio tema ovvero indicare nella domanda uno dei temi già forniti dai docenti alla struttura didattica, purché tale scelta sia stata concordata, in entrambi i casi, preventivamente con il relatore. Tale domanda, firmata dal relatore, sarà presentata alla Segreteria didattica del Dipartimento di riferimento. Sarà cura del relatore indirizzare lo studente verso la modalità più coerente con le sue possibilità e con i tempi di laurea previsti;

- alla conclusione del lavoro di prova finale, lo studente consegna al relatore l'elaborato in formato cartaceo e/o digitale.

Art. 3

Requisiti e procedure per l'ammissione alla prova finale

1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve presentare presso la Segreteria Studenti:

- a) la domanda di ammissione all'esame finale (redatta in carta legale). La domanda conserva validità per l'intero anno accademico;
- b) la scheda di prenotazione alla prova finale, per una delle sessioni di laurea fissate dal calendario didattico, secondo le seguenti scadenze:
 - sessione estiva: dal 21 al 30 aprile
 - sessione autunnale: dal 1° al 10 settembre
 - sessione ordinaria e straordinaria: dal 1° settembre al 20 dicembre

Lo studente, in sede di presentazione della domanda, attesta con una propria dichiarazione sostitutiva redatta su apposito modulo, di essere a conoscenza che, per laurearsi, deve aver sostenuto e verbalizzato tutti gli esami previsti dal piano individuale degli studi entro i 20 giorni liberi che precedono la seduta di laurea.

Lo studente che, dopo aver presentato la domanda di ammissione all'esame di laurea e la scheda di prenotazione entro i termini stabiliti dal Regolamento, non intenda più parteciparvi, dovrà presentare una dichiarazione di rinuncia alla Segreteria Studenti. Per l'iscrizione ad un appello successivo dovrà ripresentare la domanda di ammissione, scheda di prenotazione ed, eventualmente, la domanda di ammissione all'esame finale.

2. Sono ammessi all'esame di laurea per il conseguimento del titolo di studio gli studenti che abbiano acquisito tutti i crediti previsti all'art. 13, comma 2 del Regolamento didattico del Corso di Studi e che abbiano regolarmente presentato la prenotazione presso la Segreteria Studenti.

Gli studenti laureandi sono tenuti a depositare in Segreteria Studenti, almeno 20 giorni prima della seduta di laurea, una copia in formato digitale della tesi (su CD non riscrivibile), identica a quella cartacea che sarà oggetto della discussione, con etichetta adesiva contenente:

- nome, cognome, numero di matricola e relativa firma;
- indicazione del titolo e della materia oggetto dell'elaborato;
- nome, cognome e firma del Relatore e del Correlatore.

Il Cd deve essere conservato in una custodia rigida recante una etichetta con le medesime indicazioni.

Con l'apposizione della propria firma sulle due etichette (CD e custodia) il Relatore garantisce il contenuto del CD medesimo, assicurando che la versione della tesi in esso contenuta è quella definitiva che sarà oggetto di discussione nella seduta di laurea, ed attesta l'approvazione del lavoro di tesi svolto dallo studente, autorizzandolo a sostenere la prova finale.

Articolo 4

Regola antiplagio

1. L'Università condanna ogni forma di plagio, con l'esplicito divieto di parziale o totale attribuzione a se stessi di parole, idee, ricerche o scoperte altrui, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate. Costituisce plagio anche l'omissione della citazione delle fonti (art. 8 del Codice etico dell'Ateneo).

2. Nella copia cartacea della tesi da presentare alla Commissione di valutazione in occasione della seduta di laurea e in quella digitale da depositare presso la Segreteria studenti, i laureandi sono pertanto tenuti ad inserire una Dichiarazione di originalità del lavoro svolto, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta.

La Dichiarazione deve essere inserita in un'apposita pagina dell'elaborato finale, posta fra il frontespizio e l'indice.

Art. 5

Formazione della commissione di valutazione della prova finale di laurea

1. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle schede di prenotazione all'esame di laurea relative a ciascuna sessione, la Segreteria Studenti comunica al Direttore del Dipartimento l'elenco dei laureandi ed i rispettivi relatori e correlatori.

Per la valutazione delle prove finali, il Direttore del Dipartimento nomina una o più commissioni costituite ciascuna da 7 ad 11 membri (art. 31, comma 2, Regolamento Didattico di Ateneo), compreso il presidente, che è responsabile della procedura.

Le commissioni sono validamente costituite con la presenza minima di 7 commissari, compreso il Presidente.

Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché i professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato e i correlatori delle tesi.

Componenti della Commissione giudicatrice la prova finale possono essere anche esperti esterni, in qualità di cultori della materia, previo accertamento da parte del Consiglio del CdS della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame. (art. 31, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo).

Ai membri della Commissione viene inviata comunicazione scritta o via e-mail dell'avvenuta nomina con indicazione della data in cui la commissione è convocata, in seduta aperta al pubblico, per la discussione delle tesi.

I provvedimenti di nomina delle commissioni, in cui sono indicate anche le date fissate per la discussione delle tesi, sono resi pubblici a mezzo affissione nelle apposite bacheche e pubblicazione nel sito internet del Dipartimento.

Al Presidente della Commissione spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 6

Valutazione della prova finale di laurea

Lo svolgimento delle prove finali è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Dopo lo svolgimento della prova finale, la commissione si ritira per definire il voto da attribuire a ciascun candidato e successivamente proclama pubblicamente il laureando Dottore Magistrale, con il voto attribuitogli.

Il verbale dell'esame di laurea, comprendente una valutazione della prova finale con il punteggio assegnato ed il voto di laurea, espresso in centodecimi, viene redatto dalla Commissione e depositato presso la Segreteria Didattica.

Il voto di laurea è determinato dalla media dei voti degli esami espressa in centodecimi, ponderata per il numero dei crediti di ogni esame, alla quale si aggiunge il punteggio assegnato alla prova finale, fino alla concorrenza di 110/110.

Ai fini del superamento dell'esame di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. La lode può essere attribuita, su proposta del relatore e su parere unanime della Commissione, allorché il punteggio complessivo raggiunga i 110/110, valutando sia il valore della tesi, sia la chiarezza di esposizione e la carriera complessiva dello studente (art. 31, comma 3, Regolamento Didattico di Ateneo).

Per la determinazione del punteggio della prova finale la Commissione può assegnare:

- da 0 a 7 punti per l'elaborato;
- da 0 a 4 punti per la valutazione della carriera, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a) tempo di conclusione degli studi (1 punto per gli studenti che concludono gli studi in corso);
 - b) numero dei Cfu conseguiti con lode (1 punto ogni 15 Cfu conseguiti con lode, fino ad un max di 2 punti);
 - c) numero di esami conseguiti all'estero durante esperienze Erasmus con un punteggio equivalente ad almeno 27/30 (1 punto ogni 15 Cfu conseguiti all'estero, con un punteggio almeno equivalente a 27/30, fino ad un max di 2 punti).

L'assegnazione dei punti da attribuire all'esame finale può essere fatta all'unanimità. In caso diverso, i componenti della Commissione votano, ognuno disponendo di un voto che va da 0 a 7; quindi si fa la media, intendendo un voto valido se la parte decimale supera 51.